



Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. 008387

Reg. Ord. n. 00

Data

14 febbraio 2013

ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI

(ex art. 33 D.P.R. n. 380/2001)

OGGETTO: Ordinanza per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei sigg. **Francesco e Maria Esmeralda Scarafino Piepoli**, per opere edilizie abusivamente realizzate in questo Comune in **Contrada Sant'Oceano n.c. (fg. 22, part. 113)**.
V.E. 2247.

Il Dirigente

VISTA la comunicazione (ex art. 27, comma 4, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale prot. n. 7735/2013 del 12 febbraio 2013, da cui si rileva che, a seguito di sopralluogo esperito il 1° gennaio 2013 presso immobile ubicato in Contrada Sant'Oceano n.c. (fg. 22, part. 113), è stata accertata la *“realizzazione di opere edili abusive in assenza del prescritto permesso di costruire ... e senza la comunicazione al competente Ufficio, per le opere in cemento armato”*.

PRESO ATTO che il manufatto abusivo, costruito in attacco a fabbricato esistente, ricade su area di proprietà dei sigg. Francesco e Maria Esmeralda Scarafino Piepoli.

CONSTATATO, secondo quanto espressamente indicato nella comunicazione sopra citata, che le opere consistono nella *“costruzione di un manufatto in blocchetti cementizi e malta, con solaio di copertura in c.a. ... avente superficie di mq. 17 e volume mc. 46, circa ... suddiviso in due ambienti ... comunicante con il fabbricato principale”* il tutto meglio specificato nel predetto verbale.

CONSIDERATO che dette opere necessitavano del *“permesso di costruire”* – ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, DPR 380/2001 – e constatato, altresì, che non risultano richiesti né concessi titoli abilitativi e/o autorizzatori.

RITENUTO, per quanto sopra, di dover adottare i provvedimenti sanzionatori previsti per legge disponendo, a carico dei proprietari, l'immediato ripristino dello stato originario dei luoghi.

DATO ATTO che dalla comunicazione di abuso, si evince che, al momento del sopralluogo, il manufatto innanzi descritto era *“rifinito in tutte le sue parti”* e, pertanto, non si ritiene opportuno né necessario disporre la sospensione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. 380/2001.

RILEVATO che, nella citata comunicazione, la P.M. evidenzia che *“sul posto era presente il sig. Binaj Jetnor, dichiaratasi coniuge convivente della comproprietaria, al quale le suddette violazioni sono state contestate personalmente”* e che *“tutti i reati in rubrica sono stati successivamente contestati anche al sig. Scarafino Piepoli Francesco”*, per cui, non si ritiene necessario inviare ai medesimi la comunicazione, ex art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché la presente ordinanza costituisce anche formale notifica di avvio del procedimento sanzionatorio.

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l’art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n.t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio.

Ordina

ai sigg. **Francesco e Maria Esmeralda Scarafino Piepoli**, meglio generalizzati nel disposto di notifica, proprietari del manufatto abusivamente costruito in **Contrada Sant’Oceano n.c. (in catasto fg. 22, part. 113)** oggetto del presente atto, di procedere, entro 90 giorni dalla notifica di questa ordinanza, alla **demolizione** delle opere edilizie realizzate senza titolo (descritte in premessa e specificatamente contestate dagli Agenti del Comando della Polizia Municipale) ed al ripristino dello stato originario dei luoghi.

Avvisa

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso (ex Dec. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.) al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dispone

del presente provvedimento:

- la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:
 - **Scarafino Piepoli Francesco**, nato il 30 maggio 1974 a Monopoli e ivi residente in Contrada Mozzo n. 520, quale comproprietario, committente ed esecutore delle opere abusive;
 - **Scarafino Piepoli Maria Esmeralda**, nata il 2 luglio 1972 a Putignano e residente in Monopoli alla Contrada Antonelli n. 576, quale comproprietaria e committente delle opere abusive
- la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- l’inserimento nel Registro Ordinanze;
- l’invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.

Il Dirigente
(Ing. Amedeo D’Onghia)

